

OGGETTO : Approvazione Bozza di Concessione in uso porzione di terreno al Fg. 42 Mapp. 29-.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Impianti Opere Pubbliche – Servizio Edilizia Pubblica., che si intende parte integrante della delibera, prot. Sez. 408 del 23/09/2002;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 , come da foglio allegato;

Richiamato l'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

- 1) di approvare la relativa bozza di concessione in uso in allegato. tra il Comune e la SocietàSIEMENS Communication s.p.a.
- 2) di introitare euro 7.746,85 al Tit. 3 Cat. 2 Ris. 276 Cap. 401.06 "Concessioni d'uso" del Bilancio 2002 e seguenti. (reg. 2002/2677)

RELAZIONE

Prot. Sez. n. 408 del 23/09/2002

Con atto S.U. n° 153 Prot. gen. 109661 il Responsabile dello Sportello Unico ha autorizzato l'installazione di una stazione per radio telefonia cellulare in Via Manin, 110 nell'area al mapp. 29 Fg. 42 alla SocietàSIEMENS Communication s.p.a. corrente in Milano alla Via P.e A. Pirelli n° 10.

E' pertanto necessario approvare la relativa bozza di concessione in uso in allegato.

Il contratto che si dovrà stipulare avrà una durata di 6 (SEI) anni e il corrispettivo sarà pari a € 7.746,85 con l'adeguamento Istat del 100% a partire dal secondo anno della concessione, è inoltre previsto il rimborso delle eventuali spese ai servizi prestati dall' Ente concedente.

Si propone pertanto di approvare la relativa bozza di contratto di concessione in uso tra il Comune e la SocietàSIEMENS Communication s.p.a.

In attesa di disposizioni si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Dott. Ing. Gianmauro Novaresi)

Registro delle Scritture Private n.

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI TERRENO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
MANIN ALLA SIEMENS MOBILE COMMUNICATION S.P.A.**

Con il presente atto tra i sottoscritti:

_____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20, dirigente, che interviene al presente nella sua qualità di _____ e in rappresentanza del :

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20 ,codice fiscale 02253930156

(in seguito denominato "Comune" o "Ente concedente"),

autorizzato alla stipulazione dei contratti in forza di legge in relazione alla qualifica rivestita e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ;

SIEMENS MOBILE COMMUNICATION S.P.A. CON SEDE IN Milano in Viale P. e A. Pirelli,10 Cod. Fisc. 01104920616 P.IVA 13180620158 REA Milano 1114837 inn persona del suo Procuratore Speciale Maurizio Tavano

(in seguito denominato "Concessionario"),

munito degli occorrenti poteri in forza della procura speciale Mat. M. Mezzanotte Rep. 154654 del 03/07/02;

premesso che:

Il responsabile dello sportello unico ha autorizzato l'installazione di una stazione per radio telefonia cellulare in Via Manin 110 nell'area al mqpp. 29 Foglio 42 Prot. Gen. 109661 pratica SU n° 153

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO

1. Il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, in persona del dirigente autorizzato, concede a titolo di diritto personale di godimento alla SIEMENS MOBILE COMMUNICATION S.P.A. "che accetta, l'uso della porzione immobiliare al Foglio 42 mqpp. 29 nel complesso Sportivo Manin sito in Comune di Sesto San Giovanni, Via Manin 110 il tutto come risulta dall'allegata planimetria colorata in giallo. Per installare una stazione per radio telefonia cellulare come da progetto allegato che è parte integrante del presente atto.

ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene stabilita come segue:

1. la durata di di 6 /SEI(anni con decorrenza 01/10/2002 e quindi fino al 30/09/2008;
2. E' esclusa la rinnovazione tacita del contratto.

ART. 3) GESTIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il Comune, in linea di massima, consente l'utilizzo della porzione immobiliare per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazione con la possibilità di accesso all'immobile da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricata e munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

Le chiavi di accesso saranno depositate in un cilindretto di sicurezza che sarà inserito in uno dei muri esterni dell'immobile.

ART. 4) OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- a) osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi dell' immobile concesso in uso, utilizzandolo esclusivamente per le attività determinate nel presente contratto.
- c) pagare il canone nei termini e secondo le modalità fissate dal Comune;
- d) mantenere in buono stato l' immobile concesso in uso;
- e) restituire all'Ente concedente l' immobile concesso in uso, al termine della concessione, nello stesso stato di buona manutenzione in cui li ha ricevuti, privo delle installazioni relative alla Stazione per radio telefonia cellulare..

ART. 5) CANONE DI CONCESSIONE – SPESE

1. Il canone di concessione è stabilito ed accettato come segue:

- per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2008 viene determinato in € 7.746,85 (SETTEMILSETTECENTOQUARANTASEIVIRGOLAOTTANTACINQUE) all'anno oltre I.V.A., con adeguamento I.S.T.A.T. 100% a partire dal secondo anno della concessione, per cui la prima variazione del canone ha effetto dal 1° ottobre 2003;

2. Oltre all'importo del canone come sopra determinato il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Ente Concedente il rimborso delle spese relative ai servizi prestati dall'Ente stesso.

3. Il concessionario ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa.

ART. 6) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE E DELLE SPESE

1. Il corrispettivo dovuto dal Concessionario dovrà essere corrisposto in rate mensili, o aventi l'altra diversa scadenza che dovesse essere disposta dall'Ente concedente, da pagarsi anticipatamente entro i primi 10 (dieci) giorni del periodo di riferimento della rata, nella misura e secondo le modalità determinate dall'Ente concedente. Tali rate sono comprensive di canone effettivo, quota mensile della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese ai sensi del precedente articolo 5, comma 2, ed eventuali relativi conguagli.

2. Il Concessionario accetta sin d'ora di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione del corrispettivo attualmente vigente e alle eventuali successive modifiche dello stesso che l'Ente locatore stabilirà in qualsiasi momento dell'esecuzione del presente contratto.

3. Il pagamento eseguito in modo difforme da quello prescritto sarà considerato inadempimento, con facoltà per il Comune di pretendere il risarcimento dei danni.

ART. 7) MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DEI SERVIZI PRESTATI

1. Nel caso in cui il Concessionario non paghi parte o l'intero importo della rata del canone entro la scadenza sopra indicata all'art. 6, il Comune applicherà l'interesse di mora, in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, sulle somme non corrisposte.

2. Qualora la morosità superi i tre mesi il Comune, previa messa in mora, potrà procedere alla revoca della concessione.

3. I pagamenti del corrispettivo o di qualsiasi altra somma dovuta saranno sempre ricevuti dall'Ente concedente senza pregiudizio alcuno delle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del Concessionario e verranno imputati, nell'ordine, ad eventuali spese di esazione o legali, a eventuali interessi, al canone, dando priorità al rimborso delle spese sostenute dal Comune per i servizi da esso prestati.

ART. 8) RESPONSABILITA' DEI CONTRAENTI

1. Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità sia per le condizioni generali sia per le condizioni di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni ai beni suoi o di terzi derivati da fatti od eventi dipendenti da vizi dei beni concessi in uso, nonché per i danni alle persone derivanti dagli stessi fatti o eventi che non siano stati tempestivamente denunciati al Comune. Resta in ogni caso fermo il dovere del Concessionario di adoperarsi per evitare o ridurre ogni evento dannoso.

2. Il Concessionario, rinunciando anche alla garanzia di cui all'art. 1585 C.C., esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti causati da fatto, omissione o colpa di terzi in genere.

3. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di qualunque danno arrecato da cose e persone alla porzione di immobile. .

ART. 9) MANUTENZIONE DEI BENI IN CONCESSIONE

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione della porzione immobiliare concessa in uso competono al Concessionario.

ART. 10) MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

1. Il Concessionario è tenuto a richiedere l'autorizzazione dal Comune prima di eseguire qualunque miglioramento, innovazione, modifica o addizione
2. I miglioramenti e le addizioni eseguiti nell'immobile concesso, anche se autorizzati dal Comune, resteranno al termine del rapporto di proprietà dell'Ente stesso, senza che il Concessionario abbia il diritto di pretendere alcunchè a titolo di rimborso o indennità e ciò in deroga agli articoli 1592 e 1593 c.c.

ART. 11) DECADENZA DALLA CONCESSIONE

La decadenza dalla concessione sarà disposta dal Comune qualora il Concessionario non eserciti le attività per le quali le porzioni immobiliari vengono concesse in uso, ovvero utilizzi gli immobili per attività illecite o diverse da quelle indicate nell'art. 1 del presente contratto.

ART. 12) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto il Concessionario ha prestato un deposito cauzionale di € 4.131,66 mediante fideiussione n. _____ emessa dalla "_____" in data _____.

ART. 13) ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono rispettivamente domicilio:

il Comune presso la propria sede e il Concessionario presso la SIEMENS MOBILE COMUNICATION S.P.A. CON SEDE IN Milano in Viale P. e A. Pirelli, 10 .

ART. 14) IMPOSTE E SPESE

1. Le spese di stipulazione del presente contratto e di eventuali modifiche, cessioni o risoluzioni dello stesso sono interamente a carico del Concessionario, salvo quanto precisato al secondo comma.

2. Le Parti richiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, in quanto soggetto a I.V.A.

ART. 15) ALLEGATI

Vengono allegati al presente atto i seguenti documenti:

- A) planimetria della porzione di terreno al Fg. 42 mapp. 29;
- B) tavole progettuali della stazione radio per telefonia cellulare.

Sesto San Giovanni, li _____ -

L'ENTE CONCEDENTE

f.to

IL CONCESSIONARIO

f.to

